



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 dicembre 2012 (08.01.13)
(OR. en)**

18006/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0051 (COD)**

**FRONT 182
CODEC 3105
COMIX 749**

NOTA

del: Segretariato generale

alle: delegazioni

n. doc. prec.: 17618/12 FRONT 178 CODEC 3008 COMIX 730

n. prop. Comm.: 7661/11 FRONT 31 CODEC 404 COMIX 158

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
- Approvazione del testo di compromesso finale in vista di un accordo in prima lettura

Il 19 dicembre 2012 il Coreper ha approvato il testo della proposta in oggetto quale figura nell'allegato del doc. 17618/12 FRONT 178 CODEC 3008 COMIX 730 in vista di un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo. Ai fini della trasmissione del testo al Parlamento europeo è stato preparato il documento allegato in quanto la formattazione tecnica del documento (le indicazioni delle modifiche rispetto alla proposta della Commissione) ha dovuto essere resa completamente conforme alla procedura abituale. Il testo stesso è rimasto invariato.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (CE) n. 539/2001, il regolamento (CE) n. 1683/95 e il regolamento (CE) n. 767/2008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77,

il paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La politica dell'Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata per garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, ***dovrebbero essere istituite*** norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo delle frontiere esterne, ***tenuto conto delle pressioni specifiche e sproporzionate cui sono sottoposti alcuni Stati membri alle rispettive frontiere esterne. Le norme dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà tra Stati membri.***
- (Ibis) La libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen è stata uno dei maggiori successi dell'integrazione europea. La libertà di circolazione è un diritto fondamentale, le cui condizioni di esercizio sono definite nei trattati e nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.***
- (1 ter) L'abolizione dei controlli alle frontiere interne presuppone una piena fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto concerne le rispettive capacità di dare attuazione completa alle misure di accompagnamento che consentono di abolire detti controlli.***

- (2) Il 13 ottobre 2006 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)¹.
- (3) Dopo *vari* anni di applicazione pratica è emersa la necessità di apportare alcune modifiche in base all'esperienza pratica degli Stati membri e della Commissione nell'applicazione del codice frontiere Schengen, inclusi i risultati delle valutazioni Schengen, e in risposta alle relazioni e alle richieste degli Stati membri, *così come alle iniziative legislative e agli sviluppi del diritto primario e secondario dell'Unione, nonché alla necessità di chiarire e definire in modo più efficace i problemi tecnici critici.*
- (4) La relazione della Commissione del **21** settembre 2009 sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del codice frontiere Schengen ², e la relazione della Commissione del 13 ottobre 2010 sull'applicazione del titolo III (Frontiere interne) del codice frontiere Schengen ³, contengono suggerimenti concreti per la modifiche tecniche al codice frontiere Schengen.

¹ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

² (COM (2009) 489)

³ (COM(2010) 554).

(5) Atti legislativi *dell'Unione* adottati recentemente, in particolare il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)¹ e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare², rendono necessarie alcune modifiche del codice frontiere Schengen.

(5bis) Parimenti, dovrebbero essere modificate determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni³ (qui di seguito "convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen") per tener conto delle modifiche al codice frontiere Schengen e dell'attuale situazione giuridica.

¹ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

² GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

³ **GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.**

(5ter) In seguito alla causa C-241/05 Nicolae Bot contro Préfet du Val-de-Marne¹ si è avvertita la necessità di modificare le regole per il calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità competenti in materia di frontiera e di visti. Per questi motivi occorrerebbe opportunamente modificare la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)², il regolamento (CE) n. 810/2009, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)³, il regolamento (CE) n. 539/2001, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo⁴, il regolamento (CE) n. 1683/95, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti⁵ e il regolamento (CE) n. 767/2008, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)⁶.

¹ Racc. 2006, pag. I-09627.

² GU L 105 del 13.10.2006, pag. 1.

³ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

⁴ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

⁵ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

⁶ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(5 quater) L'adozione del regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) migliora la gestione integrata delle frontiere esterne e potenzia ulteriormente il ruolo dell'Agenzia, in linea con l'obiettivo dell'Unione di sviluppare una politica volta alla graduale introduzione del concetto di gestione integrata delle frontiere.

(6) Per allineare le disposizioni del *codice* frontiere Schengen al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 *TFUE* per quanto riguarda l'adozione di modalità di sorveglianza supplementari conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, e la modifica degli allegati *di detto regolamento* ai sensi dell'articolo 32 *dello stesso*. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire apportare modifiche tecniche alle attuali disposizioni del codice frontiere Schengen, **non** può essere conseguito ***in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere conseguito meglio*** a livello di Unione, **l'**Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità del principio di proporzionalità, anch'esso sancito dallo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di **detto** obiettivo.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ¹che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo ².
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo ³.

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio ¹.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

¹ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. ¹ Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (13) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ² L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Articolo 1

Modifica del codice frontiere Schengen

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

(1) L'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

"c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti ■ ;

b) al punto 4, l'espressione "collegamento regolare effettuato da traghetto" è sostituita da "collegamento regolare interno effettuato da traghetto";

■

d) al punto 5, la frase "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione" è sostituita da "beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione";

- e) al punto 5, lettera a), la parte di frase "dell'articolo 17, paragrafo 1" è sostituita da "dell'articolo 20, paragrafo 1";
- f) al **punto** 5, lettera b), i termini "la Comunità" sono sostituiti dai termini "l'Unione";
- g) al punto 6, la parte di frase "dell'articolo 17, paragrafo 1" è sostituita da "dell'articolo 20, paragrafo 1";

g bis) è inserito il seguente punto 8 bis:

"8 bis *"valico di frontiera condiviso": qualsiasi valico di frontiera situato sul territorio di uno Stato membro o su quello di un paese terzo, in cui guardie di frontiera dello Stato membro e guardie di frontiera del paese terzo effettuano verifiche in entrata e in uscita gli uni dopo gli altri conformemente alla propria legislazione e ai sensi di un accordo bilaterale; "*

h) il punto 15 è sostituito dal seguente:

"permesso di soggiorno":

- a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi * e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE;

- b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che li autorizzi a soggiornare nel suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 34, ad eccezione:
- i) dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo, e
 - ii) dei visti rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, *del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti* **;

* *GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.*

** ***GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1."*

(h bis) è inserito il seguente punto 18 bis:

"lavoratore offshore": una persona che svolge la propria attività su una installazione offshore situata nelle acque territoriali degli Stati membri o in una loro zona di sfruttamento economico esclusivo delle risorse marine, quale definita dal diritto marittimo internazionale, e che torna periodicamente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri; "

(2) All'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione;"

(2 bis) È inserito il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3 bis

Diritti fondamentali

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto della pertinente normativa dell'Unione, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta dei diritti fondamentali"), del diritto internazionale pertinente, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. In conformità dei principi generali del diritto dell'UE, le decisioni ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere adottate su base individuale."

(3) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all'obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

- a) per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e al di fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. ***Le eccezioni generali previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla Commissione in conformità all'articolo 34;***
- b) per persone o gruppi di persone in caso di un'imprevista situazione d'emergenza;
- c) ***in conformità delle norme specifiche di cui agli articoli 18 e 19 in combinato disposto con gli allegati VI e VII;***

(4) L'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

"Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a *90 giorni* su un *periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione l'ultimo periodo di 180 giorni per ogni giorno di soggiorno*, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a) essere in possesso di un documento di viaggio valido ***che autorizza il titolare*** ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:

i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.";

(a bis) al paragrafo 1, il seguente comma è inserito dopo la lettera e):

"Ibis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il giorno dell'ingresso è calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita è calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati nel quadro di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione nel calcolo.";

- b) il paragrafo 4 è modificato come segue:
- i) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
- "a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi ad entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne si presentano e che tale segnalazione non sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;"

ii) alla lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti** *.

Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII.

* GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1. "

(4 bis) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana, compresi i casi concernenti persone vulnerabili."

(5) L'articolo 7 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, secondo comma, la frase "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione" è sostituita da "beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione";
- b) al paragrafo 2, terzo comma, la frase "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione" è sostituita da "beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione";
- "c) al paragrafo 2, quarto comma, la frase "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione" è sostituita da "beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione";
- d) il primo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

Fatto salvo il secondo comma, i cittadini ***di paesi terzi*** sottoposti ad una verifica approfondita in seconda linea sono informati per iscritto, ***in una lingua loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile, o in altro modo utile***, sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica.";

- e) al paragrafo 6, il termine "comunitario" è soppresso e dopo il termine "circolazione" è inserita la frase "ai sensi della normativa dell'Unione";
- f) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. In caso d'applicazione delle lettere a) o b) dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono anche prevedere deroghe alle disposizioni stabilite dal presente articolo."

- (6) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. a) I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A ("UE, SEE, CH") dell'allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto *non richiesto*") e B2 ("tutti i passaporti") dell'allegato III.

I cittadini di paesi terzi non tenuti a possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto *non richiesto*") dell'allegato III del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell'allegato III del presente regolamento.

- b) Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 dell'allegato III.

Le indicazioni sui pannelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

L'allestimento di corsie separate indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto *non richiesto*") dell'allegato III *non è obbligatorio. Gli Stati membri* decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi di frontiera in base alle esigenze pratiche."

(6bis) All'articolo 9, il paragrafo 5 è soppresso.

- (7) Il titolo e il paragrafo 2 dell'articolo 10 sono ■ così modificati:

"Articolo 10 - Apposizione di timbri sui documenti di viaggio"

- a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. È apposto un timbro d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla richiamata direttiva.

È apposto un timbro d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.”;

b) Al paragrafo 3 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

"f) sui documenti di viaggio dei membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;

g) sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.";

(b ter) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l'ingresso o l'uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino del paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri possono raccogliere statistiche su tali casi eccezionali e possono fornirle alla Commissione."

(8) L'articolo 11 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e alle norme nazionali che rispettano detta direttiva*";

b) È aggiunto un nuovo paragrafo 4:

"In caso di mancanza del timbro d'uscita si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni dei paragrafi 1 e 2".

** G U L 348 del 24.12.2008, pag. 98. "*

(9) All'articolo 12, il *paragrafo 5* è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33 per quanto riguarda le modalità di sorveglianza supplementari."

(9bis) All'articolo 12 è aggiunta una seconda frase alla fine del paragrafo 1.

*"La persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *.*

** G U L 348 del 24.12.2008, pag. 98."*

(10) All'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

*"5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone respinte e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte, e le presentano **annualmente alla Commissione (Eurostat)** conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, *dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.*"**

** G U L 199 del 31.7.2007, pag. 23."*

(11) All'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera sviluppata dall' Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione *e della gestione* di situazioni che coinvolgono *persone vulnerabili come* minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri, *con il sostegno di Frontex*, incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue, **■** necessarie per l'esercizio delle loro funzioni."

(12) All'articolo 18, secondo comma, dopo il termine "articolo" è inserito il numero "4".

(13) All'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:

a) *al primo comma*, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

"g) servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco *e guardie di frontiera*;

h) lavoratori off-shore.";

b) al secondo comma, dopo il termine "articolo" è inserito il numero "4".

(14) All'articolo 21, il testo della lettera d) è *così modificato* :

"d) la possibilità che uno Stato membro preveda per legge l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel suo territorio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 della convenzione di Schengen."

(15) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

Modifiche degli allegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33 per quanto riguarda le modifiche degli allegati III, IV e VIII.";

(16) L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. Il **■** potere *di adottare atti delegati* di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 è conferito *alla Commissione* per un periodo indeterminato a partire dal *.

3. La delega di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 32 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro *due* mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *due* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o *del* Consiglio.

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento."*

(17) All'articolo 34, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dalla lettera a) e dalla lettera b) dell'articolo 2, punto 15, e fornendo un facsimile per i permessi di cui all'articolo 2, punto 15, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali e ***per le carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 si fornisce un facsimile.***"

(17 bis) All'articolo 34, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e bis):

"e bis) le eccezioni alle norme concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne di cui alla lettera a) dell'articolo 4, paragrafo 2;"

(17 ter) All'articolo 34, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e ter):

"e ter) le statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 3."

(18) All'articolo 37, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all'articolo 21, lettere c) ***e d)***, alle sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento."

(19) Gli allegati III, IV, VI, VII e VIII ***del regolamento (CE) n. 562/2006*** sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ■ è modificata come segue:

-1bis) all'articolo 18, paragrafo 1, prima frase, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni";

-1ter) all'articolo 20, paragrafo 1, i termini "tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni";

-1 quater) all'articolo 20, paragrafo 2, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni";

-1 quinquies) all'articolo 21, paragrafo 1, i termini "tre mesi su un periodo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni";

(1) all'articolo 21, il paragrafo 3 è soppresso;

(2) L'articolo 22 è così modificato:

"Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti possono essere tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano."

(3) L'articolo 136 è soppresso.

Articolo 2 bis

Modifica del regolamento (CE) n. 810/2009

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini "tre mesi su un periodo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni";***
- (2) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i termini "tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso" sono sostituiti dai termini " 90 giorni su un periodo di 180 giorni";***

- (3) *all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), i termini "un semestre" sono sostituiti dai termini "un periodo di 180 giorni" e i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni";*
- (4) *all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto iv), i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni" e i termini "sei mesi" dai termini "180 giorni";*
- (5) *al punto 4 del modulo uniforme di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 810/2009 i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni" e i termini "sei mesi" sono sostituiti dai termini "180 giorni";*
- (6) *al punto 4, ultima frase dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 810/2009 i termini "per semestre" sono sostituiti dai termini "su un periodo di 180 giorni";*
- (7) *all'articolo 5, paragrafo 2 dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 810/2009 i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni".*

Articolo 2 ter

Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, paragrafo 2, i termini "la cui durata globale non sia superiore a tre mesi" sono sostituiti dai termini "la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni";*
- (2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

*"Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di "visto" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti *.*

** G U L 243 del 15.9.2009, pag. 1."*

Articolo 2 quater

Modifica del regolamento (CE) n. 1683/95

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal seguente:

*"Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di "visto" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti *.*

** G U L 243 del 15.9.2009, pag. 1."*

Articolo 2 quinquies

Modifica del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

All'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), punto iv), i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni" e i termini "sei mesi" dai termini "180 giorni".

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies del presente regolamento entrano in vigore 90 giorni dopo la data di cui al primo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato.

Fatto a [...], il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO

Gli allegati III, IV, VI, VII e VIII *del regolamento (CE) n. 562/2006* sono così modificati:

(1) L'allegato III è così modificato:

a) La parte B è sostituita dalla seguente:

"PARTE B1: ' visto *non richiesto*';



**VISTO
NON RICHIESTO**

PARTE B2: 'tutti i passaporti'.

**TUTTI I
PASSAPORTI**

"
,

b) nella parte C, sono inseriti i seguenti pannelli fra i pannelli "UE, SEE, CH" e i pannelli "TUTTI I PASSAPORTI":

'''



''

Modifiche degli allegati

(2) All'allegato IV, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In caso d'ingresso ed uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, il timbro sarà apposto **di norma** sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto."

(3) All'allegato VI, il punto 1 è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 1.1.4.:

*"1.1.4. Valichi di frontiera **condivisi***

1.1.4.1. Gli Stati membri possono concludere **o mantenere** accordi bilaterali con paesi terzi vicini sull'istituzione di valichi di frontiera **condivisi** in cui **lo Stato membro e le guardie di frontiera del paese terzo effettuano gli uni dopo gli altri verifiche all'ingresso** e all'uscita conformemente alla loro legislazione, sul territorio dell'altra parte. I valichi di frontiera **condivisi** possono essere situati sul territorio dello Stato membro o sul territorio del paese terzo.

1.1.4.2. *Valichi di frontiera **condivisi** situati sul territorio dello Stato membro*: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera **condivisi** situati sul territorio dello Stato membro autorizzano espressamente le guardie di frontiera del paese terzo a esercitare le loro funzioni nello Stato membro rispettando i seguenti principi:

a) *protezione internazionale*: il cittadino di un paese terzo che chiede protezione internazionale sul territorio dello Stato membro deve avere accesso alle pertinenti procedure dello Stato membro **in conformità all'acquis dell'UE in materia di asilo**;

b) *arresto di una persona o sequestro di beni*: se le guardie di frontiera del paese terzo vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse **■** ne informano le autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, del diritto dell'UE e internazionale, a prescindere dalla cittadinanza dell'interessato;

■

c) *beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione che entrano nel territorio dell'Unione europea*: le guardie di frontiera del paese terzo non impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione di entrare nel territorio dell'UE. Se vi sono motivi che giustificano il rifiuto di uscita dal paese terzo interessato, le guardie di frontiera del paese terzo comunicano tali motivi alle autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, del diritto dell'UE e internazionale.

1.1.4.3. Valichi di frontiera **condivisi** situati sul territorio del paese terzo: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera **condivisi** situati sul territorio del paese terzo autorizzano espressamente le guardie di frontiera dello Stato membro a esercitare le loro funzioni nel paese terzo. ***Ai fini del presente regolamento, i controlli effettuati dalle guardie di frontiera degli Stati membri in un valico di frontiera condiviso situato sul territorio di un paese terzo sono considerati effettuati nel territorio dello Stato membro interessato. Le guardie di frontiera degli Stati membri esercitano le loro funzioni*** in conformità al codice frontiere Schengen e nel rispetto dei seguenti principi:

- a) *protezione internazionale*: il cittadino di un paese terzo che ha superato il controllo all'uscita delle guardie di frontiera del paese terzo e chiede successivamente protezione internazionale alle guardie di frontiera dello Stato membro presenti nel paese terzo ***è autorizzato*** ad accedere ***alle pertinenti procedure degli Stati membri in conformità all'acquis dell'UE in materia di asilo***. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell'interessato nel territorio dello Stato membro;
- b) *arresto di una persona o sequestro di beni*: se le guardie di frontiera dello Stato membro vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse agiscono in conformità del ***diritto nazionale, dell'UE e internazionale***. Le autorità del paese terzo ***accettano*** il trasferimento dell'interessato o del bene in questione nel territorio dello Stato membro;

c) accesso ai sistemi IT: le guardie di frontiera degli Stati membri sono in grado di utilizzare sistemi di informazione che elaborano dati personali in conformità all'articolo 7. Gli Stati membri sono autorizzati a mettere a punto le misure di sicurezza tecniche ed organizzative richieste dal diritto dell'UE per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita ovvero da perdita accidentale, alterazione, diffusione o accesso non autorizzati, compreso l'accesso da parte delle autorità del paese terzo.

1.1.4.4. Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera *condivisi* con paesi terzi vicini, lo Stato membro interessato consulta la Commissione sulla compatibilità dell'accordo *con la pertinente legislazione dell'UE*. *Gli accordi bilaterali già esistenti sono comunicati alla Commissione entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Se ritiene l'accordo incompatibile con *la pertinente legislazione dell'UE*, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate. ■ ";

b) i punti 1.2.1. e 1.2.2 sono sostituiti dai seguenti:

“1.2.1. Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali *o multilaterali* sulle modalità di effettuazione di tali verifiche nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4. Tali verifiche hanno luogo in uno dei modi seguenti:

- nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione di partenza nel territorio di uno Stato membro;
- sul treno, durante il viaggio fra l'ultima stazione di partenza situata in un paese terzo e la prima stazione di arrivo sul territorio di uno Stato membro, o viceversa;
- nell'ultima stazione di partenza o nella prima stazione di arrivo sul territorio di un paese terzo.

1.2.2. Inoltre, al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, nel rispetto dei principi enunciati al punto

1.1.4., di effettuare le verifiche all'ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei seguenti modi:

- nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone;
- nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone;

sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio di un paese terzo e le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno.".

(4) All'allegato VI, il punto 3 è così modificato:

a) ■ il punto **3.1.1.** è sostituito dal seguente:

“3.1.1. Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, o nell’area all’uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali quali definite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare . Gli Stati membri possono concludere accordi ■ in virtù dei quali le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all’atto dell’arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4.”;

b) i punti 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. e 3.1.5. sono sostituiti dai seguenti:

“3.1.2. Il comandante, *l'agente marittimo* o *qualsiasi* altra persona debitamente *abilitata dal comandante o legittimato in un modo accettabile per la pubblica autorità interessata* (in appresso, in entrambi i casi, il "comandante") compila l'elenco dei membri dell'equipaggio e degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel *formulario n. 5 (ruolo dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL)* , così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso del soggiorno, al più tardi

- 24 ore prima dell'arrivo in porto, oppure
- al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a 24 ore, oppure
- se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena questa informazione diviene disponibile.

Il comandante comunica l'elenco o gli elenchi **alle** guardie di frontiera o, *se previsto dal diritto nazionale, ad altre autorità competenti* che trasmettono senza indugio *tali informazioni* alle guardie di frontiera."

3.1.3. Una conferma del ricevimento (*copia firmata degli elenchi o conferma di ricezione elettronica*) è consegnata al comandante *dalle guardie di frontiera o dalle autorità di cui al punto 3.1.2*, che deve esibirla su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.4. Il comandante segnala senza indugio all'autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero dei passeggeri.

Il comandante, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente, ed entro i limiti di tempo stabiliti al punto 3.1.2., la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante.

In deroga agli articoli 4 e 7, le persone presenti a bordo non sono oggetto di verifiche di frontiera sistematiche. Tuttavia, le guardie di frontiera procedono a una *perquisizione* della nave *e a verifiche sulle* persone a bordo *solo se giustificato* in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.

3.1.5. Il comandante comunica, a tempo debito e in conformità delle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave all'autorità competente.";

"c) il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:

"3.2.1. Il comandante della nave da crociera comunica all'autorità competente l'itinerario e il programma della crociera, *non appena siano stati stabiliti e comunque entro* i tempi di cui al punto 3.1.2.";

d) al punto 3.2.2., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, ■ sono effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.";

e) al punto 3.2.3., lettere a) e b), il riferimento al "punto 3.2.4" è sostituito dal riferimento al "punto 3.1.2.";

f) al punto 3.2.3., lettera e), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, ■ sono effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.";

g) il punto 3.2.4. è soppresso;

h) al punto 3.2.9., il secondo comma è soppresso;

i) al punto 3.2.10., è aggiunta la seguente lettera i):

"i) il punto 3.1.2. (obbligo di presentare gli elenchi dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio) non è d'applicazione. Se deve essere compilato un elenco delle persone a bordo conformemente alla direttiva 98/41/CE * del Consiglio, il comandante ne trasmette copia all'autorità competente del porto di arrivo nel territorio degli Stati membri entro 30 minuti dalla partenza dal porto di un paese terzo.

* GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.";

j) è aggiunto il seguente punto 3.2.11.:

"3.2.11. Se un traghetto **proveniente** da un paese terzo, che effettua più scali nel territorio degli Stati membri, imbarca passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita nel porto di partenza e ad una verifica all'ingresso nel porto di arrivo.

Le verifiche sulle **persone** che, al momento degli scali, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano nel porto di arrivo."
La procedura inversa si applica quando il paese di destinazione è un paese terzo.";

(j bis) è aggiunto il seguente punto 3.2.12:

"Collegamenti merci tra Stati membri

3.2.12. In deroga all'articolo 7, non è effettuata alcuna verifica di frontiera sui collegamenti merci tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori consistenti nel trasporto di merci.

"Tuttavia, sono effettuate verifiche sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale."

(5) All'allegato VII, il punto 3 è così modificato:

a) il punto 3.1. e il punto 3.2. sono sostituiti dal testo seguente:

“**3.1.** In deroga agli articoli 4 e 7, gli Stati membri possono *autorizzare* i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi delle convenzioni n. 108 (1958) o n. 185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui documenti d'identità dei marittimi e della convenzione di Londra del 9 aprile 1965, nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio ■ degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, *o a uscirne ritornando a bordo della loro nave* senza presentarsi ad un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell'elenco dell'equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti ad una verifica a norma dell'articolo 7 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.”.

(6) All'allegato VII, punto 6, sono aggiunti i seguenti punti 6.4. e 6.5.:

"6.4. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione . La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di questi punti di contatto nazionali.

6.5. In caso di dubbi quanto ad una delle circostanze di cui ai punti 6.1., 6.2. e 6.3., le guardie di frontiera ricorrono all'elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori."

(7) All'allegato VII, sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:

"7. Servizi di soccorso, polizia **■**, vigili del fuoco *e guardie di frontiera*

I regimi di ingresso e uscita dei membri dei servizi di soccorso, polizia **■**, vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza, *nonché delle guardie di frontiera che attraversano la frontiera nello svolgimento dei loro compiti professionali*, sono disciplinati dalla legislazione nazionale **■**. *Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi sull'ingresso e sull'uscita di tali categorie di persone.* Tali regimi *e accordi bilaterali* possono prevedere deroghe agli articoli 4, 5 e 7.

8. Lavoratori off-shore

In deroga agli articoli 4 e 7, i lavoratori off-shore (che lavorano sulle piattaforme petrolifere, nei parchi eolici marittimi, ecc.) che ritornano regolarmente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri senza aver soggiornato nel territorio di paesi terzi non sono sottoposti sistematicamente a verifica.

Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di un sito off-shore, si tiene conto di una valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare."

- (8) All'allegato VIII, nel modello uniforme, i termini "timbro d'ingresso" sono sostituiti da "timbro d'ingresso o d'uscita", e i termini "sia entrato/a nel territorio dello Stato membro" sono sostituiti da "sia entrato/a nel territorio dello Stato membro o ne sia uscito/a".
